

Deliberazione della Giunta Regionale 12 luglio 2019, n. 9-70

D.G.R. n. 89-13029 del 30/12/2009. Art. 5, comma 2 della L.R. 2/2009 e s.m.i.: individuazione delle aree sciabili del Comune di PAESANA (CN).

A relazione del Vicepresidente Carosso:

Premesso che:

l'art. 5 della L.R. 2/2009 stabilisce la procedura per l'individuazione e la variazione delle aree sciabili, recependo l'attribuzione alle regioni della competenza in materia, stabilita dall'art. 2, comma 3 della Legge 24 dicembre 2003, n. 363;

con la D.G.R. n. 89-13029 del 30/12/2009 sono stati fissati i criteri e dettate le istruzioni procedurali e tecniche per l'individuazione e la variazione delle aree sciabili, individuando nella ex Direzione Cultura, Turismo e Sport - Settore Sport, attuale Direzione Promozione della Cultura, del Turismo e dello Sport – Settore Offerta Turistica e Sportiva la struttura regionale alla quale affidare il procedimento finalizzato all'approvazione delle aree sciabili proposte dai comuni e istituendo a supporto di tale Settore un gruppo tecnico regionale per le aree sciabili;

il Comune di Paesana (CN), con propria nota, acquisita agli atti con il prot. n. 5672 del 3.05.2019, ha presentato istanza di approvazione della proposta di individuazione delle aree sciabili, approvata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 del 28.03.2019, allegando la seguente documentazione:

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 del 28.03.2019 ad oggetto "Individuazione delle aree sciabili ai sensi dell'art. 5 della L.R. 26 gennaio 2009, n. 2";

Relazione illustrativa;

Relazione Tecnica di Dettaglio;

Corografia con l'individuazione delle aree sciabili (scala 1:10.000)

Inserimento delle Aree Sciabili su Fotografia Aerea (scala 1:10.000)

Planimetria di individuazione delle Aree Sciabili (scala 1:5.000)

Inserimento delle Aree Sciabili su Cartografia Catastale (scala 1:10.000)

Individuazione delle Aree Sciabili su PRGC Vigente (scala 1:10.000)

Cartografia dei Vincoli (scala 1:10.000)

Inserimento delle Aree Sciabili sulla Carta di Sintesi dei Dissesti (scala 1:5.000)

Relazione Geomorfologica.

Il comune di Paesana è parte dell'Unione Montana dei comuni del Monviso, composta dai Comuni di Brondello, Castellar, Crissolo, Gambasca, Martignana Po, Oncino, Ostanà, Paesana, Pagno, Revello, Sanfront.

Il territorio del comune in questione è parte integrante della Valle Po, che si estende dal Monviso fino alla pianura saluzzese, lungo il corso del fiume confinando a nord con la Valle Infernotto, a Sud con la Valle Varaita, a Ovest con la Francia.

L'area sciabile proposta dal Comune di Paesana (CN) è il comprensorio sciistico denominato "Pian Muné", situato ad una quota compresa tra 1310 e 2086 metri s.l.m., nell'omonima località facente parte del comune di Paesana in Valle Po (CN).

La stazione sciistica di Pian Munè, realizzata nell'intorno delle località Pian Muné e Pian Croesio, è nata nel 1980 e si sviluppa ad oggi intorno a tre impianti meccanici di risalita a Funne principali, due tappeti a nastro trasportatore e due strutture ricettive situate nei pressi delle stazioni della seggiovia Pian Croesio.

Il comprensorio sciistico è caratterizzato dalla presenza di 5 impianti di risalita, ovvero una seggiovia di arroccamento sciabile, due sciovie e due tappeti a nastro trasportatore; una sciovia ed un tappeto sono situati a valle della seggiovia, mentre l'altra sciovia e l'altro tappeto sono localizzati a monte della seggiovia stessa.

L'attuale situazione del comune di Paesana, è caratterizzata da un Piano Regolatore Generale non adeguato al PAI adottato con D.G.R. 5-24302 del 06/04/1998. Successivamente il comune ha provveduto a formare 14 varianti parziali.

Dalla sovrapposizione sulle tavole di piano delle infrastrutture sciistiche esistenti, nonché delle aree di possibile espansione del comprensorio, è possibile verificare, che gli impianti di risalita e le relative piste da discesa ricadono quasi completamente all'interno delle aree individuate come "Parti del Territorio Riservate alle Attività Agricole" normate dall'art. 15 delle N.T.A. La restante parte, molto marginale, ricade da un lato nelle aree omogenee di piano individuate come "Aree SS: Aree per Servizi a Livello Sovracomunale" (e nello specifico area SS6: Bacino Sciistico di Pian Munè) normate da specifiche schede di piano e dall'altro, ancor più marginalmente, nelle "Aree AFS: Nuclei frazionali sparsi" (e nello specifico AFS28) normati dall'art.11 delle N.T.A.

Per il bacino sciabile del comune di Paesana, è stata proposta la suddivisione in cinque aree:

ASa Area Sciabile Attrezzata

ASpa Area Sciabile Parzialmente Attrezzata

ASn_01 Area Sciabile Nuova 01

AB_01 Area a Bacino 01

AB_01 Area a Bacino 02

L'Area Sciabile Attrezzata - ASa – individuata nel progetto interessa una superficie di 145,266 ha. e si attesta tra le quote 1.290 e 2.100 m s.l.m.: al suo interno sono ricompresi tutti gli impianti e tutte le piste da discesa ad oggi esistenti.

E' rilevante precisare che quest'area non è caratterizzato da un utilizzo prettamente invernale, bensì ha caratteristiche tali da essere molto sfruttata turisticamente anche nella stagione estiva.

L'Area Sciabile Parzialmente Attrezzata - ASpa – individuata nel progetto interessa una superficie di 23,456 ha. e si attesta tra le quote 1.350 e 1.460 m s.l.m.: si tratta di una porzione di territorio che in passato è stata adattata ed utilizzata per la pratica dello sci da discesa mediante l'installazione di una sciovia per principianti (a cavallo tra l'area ASpa e quella ASa del presente progetto di definizione aree sciabili) oggi dismessa e smantellata, e la realizzazione di un tracciato di pista parallelo all'impianto di risalita.

Ad oggi l'utilizzo di questa parte di comprensorio risulta essere libera e non ben sfruttata, ma si presta ad un suo sfruttamento (principalmente ai fini della pratica dello sci da fondo e per gli scialpinisti) senza richiedere interventi importanti sia infrastrutturali che di allestimento.

In quest'area non sono ad oggi presenti infrastrutture di nessun tipo oltre ai tracciati delle vecchie piste da discesa e delle piste agrosilvopastorali.

La proposta di progetto di definizione delle aree sciabili prevede l'inserimento di un'area sciabile nuova – ASn01 – collegata alla parte alta del comprensorio, in cui è possibile prevedere uno sviluppo infrastrutturale ed impiantistico razionale della stazione sciistica.

La possibile espansione del comprensorio potrebbe passare per il riposizionamento in quota della sciovia “Vivaio” oggi installata nella parte bassa del comprensorio e che per via della quota di valle di 1.290 m.s.l.m. e della mancanza di un impianto di innevamento programmato, risulta caratterizzata da un possibile sfruttamento molto limitato durante l'arco della stagione invernale.

A tal fine è stato individuato un tracciato di riposizionamento possibile che corrisponde all'area sciabile nuova proposte con relative piste da sci sottese.

La Nuova Area Sciabile – ASn01 – individuata nel progetto interessa una superficie di 50,143 ha. e si attesta tra le quote 1.750 e 1.970 m s.l.m.: si sviluppa lungo il versante Nord/Ovest della cima Sendua, in direzione delle Meire del Ciot, in un'area priva di vegetazione arborea di rilievo e naturalmente predisposta alla realizzazione di piste da discesa.

Parte della proposta di progetto di definizione delle aree sciabili è la previsione di inserimento di due aree per bacini idrici (con dimensioni simili di circa 16.500 mc. ciascuno) – AB – distinte nettamente tra loro e scaturite da un'idea di progetto razionale ed economicamente sostenibile per l'innevamento programmato dell'intera stazione sciistica, comprensiva dei possibili ampliamenti.

Preso atto del parere favorevole espresso il 9.05.2019, dal Gruppo Tecnico regionale per le aree sciabili, a seguito dell'esame definitivo e completo della documentazione pervenuta, in merito alla proposta di individuazione delle aree sciabili del Comune di Paesana (CN), fatte salve le seguenti osservazioni e raccomandazioni:

- per quanto riguarda la valutazione inerente il pericolo valanghe, preso atto che le piste da sci all'interno dell'area sciabile risultano in alcuni punti marginalmente interessate a fenomeni valanghivi questi devono essere valutati e gestiti giornalmente dal Direttore delle Piste con opportuni provvedimenti che garantiscano la sicurezza delle attività sciistiche;
- atteso che nella Relazione Illustrativa viene segnalata l'esistenza, all'interno ed esterno dell'Area Sciabile, di percorsi di trasferimento ed escursionistici e zone di attività ricreative diverse da quella sciistiche, si ricorda che la sicurezza di tali percorsi ed aree è di responsabilità del Sindaco. Si richiede che all'accesso a tali percorsi venga chiaramente segnalata al fruitore, con opportuna cartellonistica, richiamante con l'art. 30 della LR 2/2009, la propria responsabilità personale dell'accesso e fruizione di tali percorsi ed aree. Eventuali misure per la salvaguardia della pubblica incolumità riconducibili alla responsabilità del Sindaco, da adottarsi su percorsi escursionistici in ambito innevato individuati e segnalati all'interno dell'area sciabile, potranno essere inserite nel Piano Comunale di Protezione Civile; in tale contesto occorrerà considerare il ruolo della Commissione Locale Valanghe limitatamente al ruolo ad essa attribuito dal regolamento 4/R del 7.06.2002, quale organo tecnico consultivo a supporto del Sindaco per la gestione di situazioni di rischio valanghivo di particolare criticità o di emergenza. Le modalità di gestione del rischio sui percorsi segnalati all'interno dell'Area sciabile potranno essere eventualmente definite con la collaborazione del soggetto gestore degli impianti o delle attività di ristorazione e rifugistiche interessate, attraverso il coinvolgimento di personale qualificato per professionalità o esperienza idonee alla valutazione delle condizioni di pericolo da valanghe, anche solo di carattere puntuale e di ordinaria ricorrenza;
- di prendere atto che l'individuazione dell'area sciabile approvata con il presente provvedimento, non esime dalla necessità di acquisire pareri ed autorizzazioni previsti dalle normative vigenti per quanto riguarda le eventuali modificazioni dello stato dei luoghi all'interno delle perimetrazioni ivi individuate; inoltre a seguito dell'approvazione del Piano paesaggistico regionale (Ppr) con deliberazione del Consiglio regionale n. 233-35836 del 3/10/2017, si rammenta che le prescrizioni degli articoli 3, 13, 14, 15, 16, 18, 23, 26, 33, 39, 46 delle norme di attuazione in

esso contenute, nonché con le specifiche prescrizioni d'uso dei beni paesaggistici di cui agli articoli 146, c. 1, lett b) del Codice stesso, riportate nel "Catalogo dei beni paesaggistici del Piemonte", Prima parte, sono vincolanti e presuppongono immediata applicazione ed osservanza da parte di tutti i soggetti pubblici e privati. Per quanto attiene alle disposizioni derivanti dall'art. 13 delle NdA del Ppr, si evidenzia che la perimetrazione individuata interferisce parzialmente con il sistema delle vette e dei crinali rappresentati nella tavola P4 del Ppr, per le quali vigono le prescrizioni dell'art. 13, comma 12, delle NdA, pertanto tutti gli interventi di nuova realizzazione dovranno essere conformi con le disposizioni sopra indicate.

Vista la Legge n. 241/1990 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e la Legge regionale n. 14/2014 "Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione";

visto il D.Lgs. n. 165/2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" (e s.m.i.) (artt. 4 "Indirizzo politico-amministrativo. Funzioni e responsabilità", 14 "Indirizzo politico-amministrativo" e 17 "Funzioni dei dirigenti");

vista la Legge 24 dicembre 2003, n. 363 "Norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport invernali da discesa e da fondo";

visto il D.lgs. n. 42/2004 (Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio);

vista la L.R. 7/2005 "Nuove disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";

visto la L.R. 28 luglio 2008, n. 23 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale" (art. 17 "Attribuzioni dei dirigenti");

vista la L.R. 02/2009 e s.m.i. "Norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport invernali da discesa e da fondo in attuazione della normativa nazionale vigente ed interventi a sostegno della garanzia delle condizioni di sicurezza sulle aree sciabili, dell'impiantistica di risalita e dell'offerta turistica";

vista la D.G.R. n. 89-13029 del 30/12/2009 - "Criteri ed istruzioni procedurali per l'individuazione e/o variazione delle aree sciabili" ai sensi dell'art. 5 della L.R. 02/09;

vista la L.R. 01/2017 "Revisione della disciplina regionale in materia di sicurezza nella pratica degli sport montani invernali ed estivi e disciplina dell'attività di volo in zone di montagna. Modifiche della L.R. 02/09";

dato atto che il presente provvedimento non comporta oneri di spesa a carico del Bilancio regionale.

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della D.G.R. 1-4046 del 17.10.2016.

Per tutto quanto in premessa esposto e considerato la Giunta Regionale unanime,

delibera

- di approvare, ai sensi dell'art 5, comma 2 della L.R. 2/2009 e s.m.i l'individuazione delle aree sciabili proposta dal Comune di Paesana (CN) con D.C.C. n. 2 del 8.03.2019, fatte salve le

osservazioni e raccomandazioni descritte in premessa, formulate dal Gruppo Tecnico con proprio parere del 9.05.2019;

- di dare atto che la proposta di individuazione delle aree sciabili approvata è riferita ai seguenti elaborati progettuali, agli atti della Direzione Promozione della Cultura, del Turismo e dello Sport, Settore Offerta Turistica e Sportiva, la cui copia, timbrata e vistata sarà inviata al Comune di Paesana, unitamente alla presente deliberazione.

Deliberazione del Consiglio Comunale n. n. 2 del 28.03.2019 ad oggetto “Individuazione delle aree sciabili ai sensi dell’art. 5 della L.R. 26 gennaio 2009, n. 2 ”;

Relazione illustrativa;

Relazione Tecnica di Dettaglio;

Corografia con l’individuazione delle aree sciabili (scala 1:10.000)

Inserimento delle Aree Sciabili su Fotografia Aerea (scala 1:10.000)

Planimetria di individuazione delle Aree Sciabili (scala 1:5.000)

Inserimento delle Aree Sciabili su Cartografia Catastale (scala 1:10.000)

Individuazione delle Aree Sciabili su PRGC Vigente (scala 1:10.000)

Cartografia dei Vincoli (scala 1:10.000)

Inserimento delle Aree Sciabili sulla Carta di Sintesi dei Dissesti (scala 1:5.000)

Relazione Geomorfologica.

- di dare, altresì, atto che il presente provvedimento non comporta oneri di spesa a carico del Bilancio regionale.

Avverso la presente deliberazione è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al TAR entro 60 giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza dell’atto, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla suddetta data, ovvero l’azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice civile.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della legge regionale 12/10/2010, n. 22 “Istituzione del Bollettino telematico della Regione Piemonte”.

(omissis)